

## **COMUNE DI S. GIMIGNANO**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE E LE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTE AL PUBBLICO**

Vista la legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico",  
visto il D.P.C.M. 1° Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno",  
visto il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",  
visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico",  
vista la Legge Regionale 1° Dicembre 1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico",  
vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 Febbraio 2000 n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico",

si regola quanto segue.

#### **CAPO I**

#### **ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

##### **Art. 1**

Sono aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto le seguenti:

- Piazza Duomo
- S. Chiara
- Belvedere
- area pluriuso di Fognano;
- Piazza delle Erbe;
- Piazza S. Agostino;
- Piazza Pecori;
- Il Campino (Via Marsili)
- Parco della Rocca – Il Cassero
- Zona Parco Rimembranze – Area Sportiva – Uignano
- S. Benedetto (zona circolo Arci)

##### **Art. 2**

I limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, sono:

- all'esterno dell'area: coincidenti con i limiti di zona
- all'interno dell'area: 70 dBA diurno (06,00 – 22,00) e 60 dBA notturno (22,00-06,00)

I limiti sono misurati nel perimetro esterno delle zone nelle quali si colloca l'attività rumorosa in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.

Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del

16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. Il tempo di misura deve essere almeno di 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

E’ sempre implicita la deroga ai limiti differenziali.

### **Art. 3**

L’attività può essere svolta in qualunque periodo e in qualunque giorno dell’anno. L’orario di attività non deve oltrepassare le ore 24.00.

### **Art. 4**

I richiedenti l’uso dell’area devono presentare una *Comunicazione di Inizio Attività* contenente la seguente documentazione:

1. relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l’area interessata;
2. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l’ulteriore limitazione del disturbo.

## **CAPO II**

### **AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI**

### **Art. 5**

Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree di cui all’art. 1 che comportano il superamento dei limiti di cui all’art. 2 possono essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga per attività da svolgersi per particolari esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità.

### **Art. 6**

Non possono essere rilasciate deroghe ai limiti per oltre 15 giorni nel corso dell’anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

### **Art. 7**

I richiedenti l’uso dell’area devono presentare, almeno venti giorni prima della data prevista per l’attività, una *Domanda di Autorizzazione* contenente una dichiarazione circa:

- la durata dell’attività;
  - l’eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività diverse previste;
  - limiti richiesti per ognuna delle attività diverse previste, con la motivazione dei limiti richiesti
- redatta su apposito modello predisposto dall’Amministrazione Comunale, nonché la seguente documentazione:
1. relazione che attesti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell’art. 16 della L.R. 89/98;
  2. una pianta dettagliata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
  3. per le attività di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo una relazione che attesti il rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 16.04.1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”.

## **CAPO III**

## **AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL'APERTO**

### **Art. 8**

Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui all'art. 1 possono essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di zona per attività da svolgersi con le seguenti modalità:

#### Orario

dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

#### Limiti

- 70 dBA dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- 60 dBA dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

### **Art. 9**

Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere rilasciate deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

### **Art. 10**

I richiedenti l'uso dell'area devono presentare, almeno venti giorni prima della data prevista per l'attività, una *Domanda di Autorizzazione* redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

La documentazione da presentare per attività di durata superiore a 3 giorni è la seguente:

1. relazione che attesti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
2. una pianta dettagliata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

## **CAPO IV**

### **AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV, E V, NON IN PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA**

#### **Art. 11**

Per i cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di classe III, IV, e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura potranno essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di emissione. L'attivazione delle macchine rumorose ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi tra le 08.00 e le 19.00.

#### **Art. 12**

I limiti di emissione sono fissati in 70 dBA; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi; nei casi di ristrutturazioni interne il limite è di 65 dBA misurato all'interno delle abitazioni.

#### **Art. 13**

La durata dei lavori è di massimo 20 giorni lavorativi, in tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

#### **Art. 14**

I richiedenti l'uso dell'area devono presentare, almeno venti giorni prima della data prevista per l'attività, una *Domanda di Autorizzazione* redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

La documentazione da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi è la seguente:

1. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92);
3. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

I documenti indicati dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98.

### **CAPO V**

#### **ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI**

#### **Art. 15**

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato sopra citato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, la Domanda di Autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98 che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92).

#### **Art. 16**

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

### **CAPO VI**

## **GLI INTERVENTI DI URGENZA**

### **Art. 17**

Sono autorizzati gli interventi di urgenza: le ditte o gli enti abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità sono esonerati dalla richiesta di deroga al Comune.